Pratica N. 179/2026 e 208/2026

Decisione n. 197/2026

Decisione di contrarre – Affidamento diretto della fornitura di notebook e accessori e del servizio di valutazione tecnica, con opzione di riparazione, di un notebook in dotazione

Il Direttore

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", e in particolare gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" (INAF);

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)**";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("RGPD");

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "... *non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale* ...

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, e modificato negli importi dalla Legge 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 130, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto nel rispetto del "... *sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..." stipulate dalla* ***Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici (CONSIP)*** le *"... amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300,* ***per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione****" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";*
- fermi restando *"...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti,* ***per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*** *...*" ;

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 14 come modificato al comma 4 con Delibera n. 100 del 8 novembre 2005 pubblicata sulla G.U. n. 31 serie generale del 7 febbraio

2006 e con Delibera n. 46 del 2 luglio 2009, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 628 del 29 luglio 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e in particolare l'Art. 10;

VISTO lo Statuto dell'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 giugno 2020 n. 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTO il vigente "Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:

- è stata data piena attuazione alla Legge 21 giugno 2022, numero 78 "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- è stato adottato il nuovo "**Codice dei Contratti Pubblici**", pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;

VISTI gli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, relativa alla Parte II "*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*".

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "*Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*";

VISTO l'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Principio di rotazione degli affidamenti*";

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Procedure per l'affidamento*" che prevede, tra l'altro, che le stazioni appaltanti "*…procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) ***affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici****, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

b) ***affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura*** *e l'attività di progettazione, di importo inferiore a* ***140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici****, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

c) ***procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti****, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di* ***importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro****;*

d) ***procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti****, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i* ***lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14****, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*

e) ***procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici****, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per* ***l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro*** *e fino alle soglie di cui all'articolo 14…";*

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione che stabilisce che "*L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:*

a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;

b) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione che stabilisce che "*All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione che stabilisce che "*La direttiva 2014/24/UE è così modificata:*

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;

2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR».";

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 al medesimo Decreto "Attività del RUP";

VISTO l'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 marzo 2026, numero 70, recante "**Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT)**", entrato in vigore il 24 maggio 2026, e in particolare l'articolo 2, relativo alla quota minima di prodotti ricondizionati, e il capitolo 3 "*Fornitura di computer, monitor, tablet, smartphone*" del relativo Allegato 1;

VISTO l'articolo 120, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora le modifiche siano state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, e l'articolo 14, comma 4, del medesimo Decreto, ai sensi del quale il calcolo dell'importo stimato tiene conto di qualsiasi forma di opzione;

VISTO il progetto di fornitura (richiesta di acquisizione di beni e servizi) – **Pratica n. 179/2026** – autorizzato in data 14/10/2026 dal Responsabile dei fondi, Emanuele Nardini, a valere sulla Funzione Obiettivo 1.05.23.03.02, con il quale si richiede, nell'ambito dell'analisi di dati d'archivio e di nuovi dati proprietari di nuclei galattici attivi e quasar, l'acquisizione di un MacBook Pro ad alte prestazioni in sostituzione di un modello del 2015 attualmente in uso, di un MacBook Neo, di una tastiera Apple Magic Keyboard, nonché del servizio di valutazione tecnica sulla riparabilità di un notebook Apple MacBook Pro 14" M3 Pro (18 GB – 1 TB – Space Black) di proprietà dell'Osservatorio, con opzione di riparazione per un importo massimo di Euro 800,00 oltre IVA, la cui attivazione è rimessa alla valutazione successiva all'acquisizione del preventivo di riparazione;

VISTO il progetto di fornitura (richiesta di acquisizione di beni e servizi) – **Pratica n. 208/2026** – autorizzato in data 29/09/2026 dal Responsabile dei fondi, Maria Teresa Beltran Sorolla, a valere sulla Funzione Obiettivo 1.05.01.15, con il quale si richiede l'acquisizione di un computer portatile Apple MacBook Pro 14 pollici con chip M5 Pro, 24 GB di RAM e SSD da 2 TB, completo di alimentatore, in sostituzione del laptop attualmente in uso, quale unico computer di lavoro, che da tempo presenta malfunzionamenti tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività;

RITENUTO in un'ottica di semplificazione procedimentale, di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa, di soddisfare le due esigenze, omogenee per oggetto e rivolte al medesimo Operatore Economico individuato all'esito dell'esplorazione di mercato, mediante un unico affidamento articolato in due **set operativi**, distinti ai fini dell'imputazione contabile, della verifica di conformità e della liquidazione, in ragione delle diverse Funzioni Obiettivo e delle diverse finalità di ciascuna richiesta:

- **Set operativo 1** (Pratica n. 179/2026 – CUP C13C23000660005 – Ob. Fu. 1.05.23.03.02): fornitura di n. 1 Apple MacBook Pro 14" Nero Siderale (chip M5 Pro con CPU 18-core, GPU 20-core, Neural Engine 16-core, RAM 48 GB, SSD 1 TB, alimentatore USB-C da 96 W, tastiera inglese – Regno Unito), di n. 1 Apple MacBook Neo 13" (chip A18 Pro, CPU 6-core, GPU 5-core, RAM 8 GB, SSD 256 GB, colore Indaco) e di n. 1 Apple Magic Keyboard (layout inglese – USA); servizio

di valutazione tecnica sulla riparabilità del notebook Apple MacBook Pro 14" M3 Pro in dotazione; opzione di riparazione del medesimo notebook ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

- **Set operativo 2** (Pratica n. 208/2026 – Ob. Fu. 1.05.01.15): fornitura di n. 1 Apple MacBook Pro 14" Nero Siderale (chip M5 Pro con CPU 15-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core, RAM 24 GB, SSD 2 TB, alimentatore USB-C da 96 W, tastiera inglese – Regno Unito);

CONSIDERATO che l'affidamento ha natura di contratto misto di forniture e servizi e che, secondo i criteri di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 in materia di contratti misti, l'oggetto principale è costituito dalla fornitura, il cui valore (Euro 6.423,00) è largamente prevalente rispetto a quello dei servizi (Euro 50,00 per la valutazione tecnica ed Euro 800,00 massimi per l'eventuale riparazione in opzione);

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è pari a **Euro 7.273,00** al netto di IVA, di cui Euro 6.473,00 per prestazioni ferme ed Euro 800,00 per l'eventuale esercizio dell'opzione di riparazione;

PRECISATO che, come disciplinato nella richiesta di offerta, il servizio di valutazione tecnica prevede l'invio del dispositivo all'Operatore Economico a cura e spese della Stazione Appaltante, la trasmissione da parte dell'Operatore Economico, entro 15 giorni dal ricevimento, di un preventivo dettagliato di riparazione (descrizione dell'intervento, parti di ricambio, manodopera, tempi di esecuzione e garanzia) e la riconsegna del dispositivo presso l'Osservatorio a cura dell'Operatore Economico, compresa nel corrispettivo; che l'opzione di riparazione, per un importo massimo di Euro 800,00 oltre IVA comprensivo di parti di ricambio, manodopera e riconsegna, è esercitabile discrezionalmente dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione scritta del RUP entro 30 giorni dalla ricezione del preventivo, decorsi i quali si intende non esercitata, senza che in caso di mancato esercizio l'Operatore Economico possa avanzare alcuna pretesa oltre al corrispettivo previsto per la valutazione tecnica; e che l'Operatore Economico non può dare corso ad alcun intervento di riparazione in assenza di espressa comunicazione scritta del RUP;

CONSIDERATA che in ordine all'affidamento in oggetto non si è riscontrata la sussistenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip tuttora in vigore o comunque economicamente preferibili all'autonomo ricorso al mercato;

VISTO l'esito della preliminare esplorazione di mercato che ha condotto alla individuazione come migliore Operatore Economico in grado di assolvere all'esecuzione dell'appalto in oggetto **SIGMA SERVICE S.R.L.** con sede legale in Civitavecchia (RM), Via delle Azalee n. 3/B, codice fiscale e partita IVA 07785971008, in quanto:

- le prestazioni dell'oggetto fornito dall'Operatore Economico appaiono le più idonee alla realizzazione dei Progetti;
- l'offerta da esso presentata si è rilevata plausibile e conforme ai valori di mercato;
- tale O.E. vanta una solida e riconosciuta competenza nel settore di riferimento;

RITENUTA l'insussistenza, in relazione all'affidamento in oggetto, dei presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 48, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in considerazione del valore presunto e delle specificità dell'affidamento, che non consentono di identificare in esso un interesse transfrontaliero certo;

VERIFICATO in relazione all'affidamento in oggetto, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

CONSIDERATO che da preliminare e informale indagine di mercato l'importo stimato del progettato affidamento si attesta certamente al di sotto della soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

RITENUTO di potere procedere, anche nell'ottica di ottimizzare i tempi di realizzazione dei suddetti progetti, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico individuato è iscritto alla piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare dematerializzate denominata "MePA" (https://www.acquistinretepa.it/);

RITENUTO di potere avviare sulla sopramenzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura diretta a provocare una formale offerta, da parte del suddetto O.E., confermativa o

migliorativa della precedente acquisita in sede di esplorazione informale di mercato (preventivo trasmesso a mezzo e-mail in data 07/10/2026);

PRESO ATTO che in data 23/10/2026 veniva avviata sulla menzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura – RdO n. 6685330, con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta fissato al 04/11/2026 ore 23:59;

RILEVATO che in data 23/10/2026 l'O.E. depositava su piattaforma l'offerta economica e la richiesta documentazione amministrativa (ID offerta 3644482);

CONSIDERATO che l'Operatore Economico ha tempestivamente e correttamente aderito a detta richiesta di offerta, confermando le condizioni offerte in sede di preliminare esplorazione di mercato e caricando la documentazione amministrativa, correttamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;

VISTA l'offerta di tale Operatore Economico, per complessivi **Euro 7.273,00** al netto di IVA, pari al valore complessivo stimato dell'affidamento e confermativa degli importi indicati nella richiesta di offerta per ciascuna voce, come di seguito articolati:

- Set operativo 1 – importo fermo: Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 18-core/48 GB/1 TB Euro 3.013,00; Apple MacBook Neo 13" A18 Pro Euro 602,00; Apple Magic Keyboard Euro 119,00; servizio di valutazione tecnica Euro 50,00; per un totale di Euro 3.784,00;
- Set operativo 1 – opzione di riparazione (art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023): importo massimo Euro 800,00;
- Set operativo 2: Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 15-core/24 GB/2 TB Euro 2.689,00;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'affidamento, per la parte relativa alla fornitura di n. 3 computer portatili nuovi – n. 2 **Apple MacBook Pro 14 pollici con chip M5 Pro (modello A3426)**, in due diverse configurazioni, e n. 1 **Apple MacBook Neo 13 pollici con chip A18 Pro (modello A3404)** – rientra nell'ambito di applicazione dei CAM ICT di cui al citato D.M. 11 marzo 2026, categoria "notebook", mentre la tastiera Apple Magic Keyboard, quale periferica di input, e il servizio di valutazione tecnica con opzione di riparazione non rientrano nelle categorie di prodotto (computer, monitor, tablet e smartphone)

disciplinate dal capitolo 3 dell'Allegato 1 al medesimo Decreto, fermo restando che la tastiera è comunque assoggettata ai requisiti della "Apple Regulated Substances Specification" del fabbricante, che si applica a tutti i prodotti, gli accessori e gli imballaggi Apple;

RILEVATO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita da fonti ufficiali (registro EPEAT del Global Electronics Council, banca dati ENERGY STAR dell'U.S. Environmental Protection Agency, Registro nazionale dei produttori di AEE, "Product Environmental Report", dichiarazione di conformità UE, specifiche tecniche e pagine di supporto pubblicate dal fabbricante), il **Apple MacBook Pro 14 pollici con chip M5 Pro (modello A3426)** presenta le seguenti caratteristiche rilevanti ai fini dei CAM:

- registrazione nel registro EPEAT, categoria "Computers & Displays", prodotto "Apple MacBook Pro 14-inch (M5 Pro, M5 Max)", con livello "Gold", stato "Active" e data di registrazione 11/03/2026, riferita ai codici prodotto A3426 (modello offerto) e A3427, con il soddisfacimento di tutti i criteri obbligatori e di 39 punti opzionali su 48; la registrazione risulta effettuata anche per il mercato della Germania, Stato membro dell'Unione europea, oltre che per gli Stati Uniti e il Canada; EPEAT costituisce etichetta ecologica conforme alla norma UNI EN ISO 14024 espressamente richiamata, quale mezzo di prova, dal criterio 3.1.2 dell'Allegato 1 al D.M. 11 marzo 2026;
- certificazione ENERGY STAR del modello A3426 "MacBook Pro 14 in. with M5 Pro Chip" (data di certificazione 04/03/2026); a titolo esemplificativo, la configurazione con CPU 15-core e 24 GB di memoria – corrispondente a quella offerta per il Set operativo 2 – (ENERGY STAR Unique ID 4572876) presenta un consumo tipico di energia (TEC) di 9,5 kWh a fronte di una Base TEC Allowance di 8 kWh e di Functional Adder Allowances di 14,0 kWh; il punteggio pieno (2/2) conseguito dal prodotto nel criterio opzionale EPEAT 4.5.1.5 "Product energy consumption less than the ENERGY STAR Maximum Energy Limit" attesta che il consumo energetico è inferiore al limite massimo ENERGY STAR;

- contenuto di materiale riciclato pari al 45% della massa del dispositivo, alimentazione dei processi produttivi per il 50% con energia elettrica a basse emissioni di carbonio e imballaggio interamente a base di fibre;
- batteria ai polimeri di litio da 72,4 Wh, progettata, secondo il fabbricante, per conservare fino all'80% della capacità originale al raggiungimento del numero massimo di cicli di ricarica, pari a 1000 cicli per il modello "MacBook Pro (14 pollici, M5 Pro o M5 Max)";
- soddisfacimento dei criteri EPEAT obbligatori relativi a servizio di assistenza, rimozione dell'involucro esterno, disponibilità di parti di ricambio, sostituzione della batteria, ritiro e trattamento a fine vita, nonché dei criteri opzionali relativi a batteria ricaricabile di lunga durata (4.4.1.2), disponibilità pubblica delle informazioni di assistenza (4.4.2.2), aggiornabilità e riparabilità del prodotto (4.4.2.5) ed efficienza degli alimentatori esterni oltre il livello VI (4.5.1.4);

RILEVATO che, sulla base della medesima documentazione, l'**Apple MacBook Neo 13 pollici con chip A18 Pro (modello A3404)** presenta le seguenti caratteristiche rilevanti ai fini dei CAM:

- registrazione nel registro EPEAT, categoria "Computers & Displays", prodotto "Apple MacBook Neo", con livello "Gold", stato "Active" e data di registrazione 11/03/2026, riferita al codice prodotto A3404, con il soddisfacimento di tutti i criteri obbligatori e di 38 punti opzionali su 46;
- certificazione ENERGY STAR del modello A3404 "MacBook Neo" (data di certificazione 17/02/2026) nella configurazione con CPU 6-core e 8 GB di memoria offerta (ENERGY STAR Unique ID 4572890), con consumo tipico di energia (TEC) di 5,6 kWh a fronte di una Base TEC Allowance di 8 kWh e di Functional Adder Allowances di 9,0 kWh, e punteggio pieno (2/2) nel criterio opzionale EPEAT 4.5.1.5;
- dichiarazione del fabbricante, contenuta nel "Product Environmental Report" (marzo 2026), secondo cui il MacBook Neo consuma almeno il 60% di energia in meno rispetto al limite ENERGY STAR, con valori di consumo misurati anche alla

tensione di 230 V (spento 0,13 W; stop 0,16 W; inattività con display acceso 2,77 W);

- contenuto di materiale riciclato pari al 60% della massa del dispositivo e imballaggio interamente a base di fibre riciclate o provenienti da fonti gestite responsabilmente; impronta di carbonio del ciclo di vita, calcolata secondo le norme ISO 14040, 14044 e 14067, pari a 103 kg CO2e per la configurazione da 256 GB;
- batteria agli ioni di litio da 36,5 Wh, progettata, secondo il fabbricante, per conservare fino all'80% della capacità originale al raggiungimento del numero massimo di cicli di ricarica, pari a 1000 cicli per il modello "MacBook Neo";
- dichiarazione di conformità UE del modello A3404, sottoscritta dal fabbricante in data 12/08/2026, attestante la conformità, tra l'altro, alla direttiva 2011/65/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2015/863 (RoHS), alla direttiva 2009/125/CE (progettazione ecocompatibile), alla direttiva 2014/53/UE (apparecchiature radio), al regolamento (UE) 2023/1542 (batterie) e al regolamento (UE) 2025/40 (imballaggi);
- soddisfacimento dei criteri EPEAT obbligatori relativi a servizio di assistenza, rimozione dell'involucro esterno, disponibilità di parti di ricambio, sostituzione della batteria, ritiro e trattamento a fine vita, nonché dei criteri opzionali 4.4.1.2, 4.4.2.2 e 4.4.2.5; il fabbricante dichiara inoltre di aver progettato il MacBook Neo per la riparabilità, privilegiando il fissaggio a vite, la facilità di accesso ai componenti e l'impiego di un numero minimo di strumenti;

RILEVATO che la registrazione EPEAT del MacBook Neo risulta effettuata con riferimento al mercato degli **Stati Uniti** ("Registered In: United States") e non al mercato italiano o dell'Unione europea;

CONSIDERATO che tale circostanza non incide sull'idoneità della registrazione EPEAT quale mezzo di prova della conformità ai CAM, per le seguenti ragioni:

- il criterio 3.1.2 dell'Allegato 1 al D.M. 11 marzo 2026 richiede un certificato in corso di validità attestante il rispetto dei requisiti di un'etichetta ecologica

conforme alla norma UNI EN ISO 14024, citando espressamente EPEAT (bronze, silver o gold), senza prevedere alcun requisito di registrazione dell'etichetta nello Stato della stazione appaltante;

- la registrazione EPEAT attesta prestazioni ambientali intrinseche al modello di prodotto e al suo fabbricante (gestione delle sostanze, selezione dei materiali, progettazione per il fine vita, longevità, efficienza energetica, imballaggio, prestazioni ambientali e sociali d'impresa), che non variano in funzione dello Stato di commercializzazione; il modello, identificato dal medesimo codice A3404, è immesso sul mercato dell'Unione europea nel rispetto della disciplina armonizzata richiamata nella relativa dichiarazione di conformità UE;
- i soli requisiti EPEAT aventi una dimensione territoriale (servizi di ritiro e trattamento a fine vita, assistenza e disponibilità dei ricambi) risultano comunque garantiti per il territorio italiano dagli obblighi posti a carico di produttori e distributori dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dall'iscrizione delle società del gruppo del fabbricante al Registro nazionale dei produttori di AEE, dalla rete di assistenza del fabbricante presente in Italia e dai programmi di ritiro e riciclo del fabbricante, attivi nel 99% dei Paesi in cui i prodotti sono venduti;
- un'interpretazione che richiedesse la registrazione dell'etichetta sul mercato nazionale introdurrebbe una restrizione non prevista dai CAM, in contrasto con il principio di equivalenza delle etichettature di cui all'articolo 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle merci nel mercato interno;
- la conformità al requisito di consumo energetico è in ogni caso autonomamente comprovata dalla certificazione ENERGY STAR sopra richiamata, mezzo di prova previsto alla lettera c) della verifica del medesimo criterio 3.1.2;

RITENUTO pertanto che i prodotti offerti siano conformi alla specifica tecnica 3.1.2 "*Consumo energetico*" dei CAM e che la registrazione EPEAT Gold, unitamente alla documentazione del fabbricante, costituisca elemento a supporto della conformità alle specifiche tecniche 3.1.3 "*Durata delle batterie*", 3.1.4 "*Gestione della batteria*"

e 3.1.6 "*Eco-progettazione*", ferma restando la valutazione di equivalenza dei mezzi di prova da parte del RUP ai sensi dell'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la conformità alle ulteriori specifiche tecniche dei CAM risulta dalla documentazione ufficiale pubblicata dal fabbricante e dalle banche dati ufficiali sopra richiamate, e in particolare:

- quanto alla specifica 3.1.1 "*Caratteristiche dei dispositivi*", per il MacBook Neo la dichiarazione di conformità UE è acquisita agli atti; per il MacBook Pro 14 pollici (M5 Pro) il documento informativo ufficiale del fabbricante relativo ai modelli A3426, A3427, A3428 e A3429 attesta la conformità alla direttiva 2014/53/UE e rinvia, per la copia integrale della dichiarazione di conformità UE, al portale apple.com/euro/compliance; per entrambi i modelli il rispetto della direttiva 2011/65/UE (RoHS) è altresì confermato dal soddisfacimento del criterio obbligatorio EPEAT 4.1.1.1; quanto al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), la "Apple Regulated Substances Specification" (069-0135, revisione N, in vigore dal 1° agosto 2025), che si applica a tutti i prodotti, gli accessori e gli imballaggi Apple, limita le sostanze dell'elenco di sostanze candidate (SVHC) a 1000 ppm in tutti i materiali e ne impone la comunicazione al fabbricante; la garanzia di durata non inferiore a 2 anni è assicurata mediante l'obbligazione contrattuale di cui all'articolo 11 del presente atto;
- quanto alla specifica 3.1.3 "*Durata delle batterie*", la registrazione EPEAT Gold di entrambi i modelli, comprensiva del criterio opzionale 4.4.1.2 "Long life rechargeable battery", è ritenuta dal RUP mezzo di prova equivalente ai sensi dell'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023, unitamente alla pagina di supporto ufficiale del fabbricante che indica in 1000 il numero massimo di cicli di ricarica sia per il MacBook Neo sia per il MacBook Pro 14 pollici (M5 Pro), con conservazione fino all'80% della capacità originale;
- quanto alla specifica 3.1.4 "*Gestione della batteria*", la documentazione di supporto ufficiale del fabbricante attesta la disponibilità della funzione di ricarica ottimizzata della batteria, che porta la ricarica oltre l'80% solo poco prima dell'utilizzo, nonché, con macOS Tahoe 26.4 o versioni successive, la possibilità

per l'utente di impostare un limite di carica della batteria, e costituisce la dichiarazione scritta prevista dalla lettera c) della verifica del criterio;

- quanto alla specifica 3.1.6 "*Eco-progettazione*", il soddisfacimento, per entrambi i modelli, dei criteri obbligatori EPEAT relativi a rimozione dell'involucro esterno, parti di ricambio e sostituzione della batteria e dei criteri opzionali 4.4.2.2 "Publicly available service information" e 4.4.2.5 "Product upgradeability and repairability" attesta la disponibilità delle informazioni di assistenza e la riparabilità dei prodotti; il fabbricante rende inoltre disponibili parti, strumenti e manuali originali tramite il programma di Riparazione self-service;
- quanto alla clausola contrattuale 3.3.1 relativa agli obblighi in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro AEE) risultano iscritte, con stato "iscritto", le società del gruppo del fabbricante Apple Distribution International (n. IT12040000007545) e Apple Retail Italia S.r.l. (n. IT09100000006300); entrambi i modelli soddisfano inoltre i criteri obbligatori EPEAT 4.3.1.1 "Identification of materials and components requiring selective treatment", 4.6.1.1 "Provision of product take-back services" e 4.6.3.1 "End-of-life processing";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 11 marzo 2026, la quota minima del dieci per cento di prodotti ricondizionati è assicurata dalla Stazione Appaltante a livello complessivo, anche mediante più procedure o in compensazione tra categorie di prodotto, e che il presente affidamento, avente a oggetto tre dispositivi nuovi destinati ad attività di ricerca e di formazione che richiedono specifiche prestazioni di calcolo e la piena disponibilità della garanzia del produttore, è computato nel monitoraggio di tale quota;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della complessiva attendibilità e sostenibilità dell'offerta, occorre procedere all'esame degli elementi che la compongono, con particolare riferimento ai costi della manodopera, agli oneri della sicurezza e al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Operatore economico;

PRESO ATTO che l'affidamento ha a oggetto in via prevalente una fornitura senza posa in opera, per la quale, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, non sussiste l'obbligo di indicare separatamente nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, e che la componente di servizio (valutazione tecnica ed eventuale riparazione) ha carattere accessorio e valore marginale;

CONSIDERATO altresì che la fornitura non comporta attività presso la sede della Stazione Appaltante diverse dalla mera consegna e che il servizio di valutazione tecnica e l'eventuale riparazione sono eseguiti presso la sede dell'Operatore Economico, sicché non sussistono rischi da interferenza, non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00;

RITENUTO che in relazione all'oggetto dell'affidamento il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile sia il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio – codice CNEL H011);

PRECISATO che tale scelta è motivata dal fatto che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi è comunemente applicato alle imprese operanti nel settore "Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati" (ATECO 47.40.10), attività per la quale l'Operatore Economico risulta iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma, e garantisce il rispetto delle condizioni economico-normative previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Operatore economico ha indicato di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto il CCNL Commercio (Terziario, Distribuzione e Servizi – codice CNEL H011);

Simone Esposito
11.11.2026
17:27:45
GMT+01:00

RITENUTO che l'applicazione del suddetto CCNL garantisca il rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di lavoro previste dalla legge;

CONSIDERATO che all'esito della predetta istruttoria il Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto della natura prevalente di fornitura dell'affidamento, ha valutato l'offerta

complessivamente sostenibile e idonea rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico non ha indicato in sede di offerta parti della fornitura o del servizio da affidare in subappalto e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto dalla richiesta di offerta, il subappalto non è consentito;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'affidamento, sono stati verificati sia gli elementi costitutivi dell'offerta economica, con particolare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;

ACQUISITE quindi le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici relativamente ad affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

VISTE le risultanze a seguito delle verifiche avviate a carico dell'Operatore Economico mediante acquisizione di "moduli" e "dichiarazioni", debitamente compilati e sottoscritti dallo stesso, come di seguito elencati e specificati:

"Richiesta di offerta", sottoscritta per presa visione e accettazione;

"Documento di offerta economica" generato dalla piattaforma MePA (RdO n. 6685330), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante in data 23/10/2026;

"Dichiarazioni amministrative", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in data 23/10/2026 e comprensive, tra l'altro, della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e di situazioni di conflitto di interessi, della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, delle dichiarazioni relative alla Legge 68/1999, al CCNL applicato, alla composizione societaria ex D.P.C.M. 187/1991 e al divieto di pantouflage, nonché del Patto di integrità;

PRESO ATTO che nelle "Dichiarazioni amministrative" l'Operatore Economico ha dichiarato di occupare n. 1 (uno) dipendente, precisando che l'azienda occupa meno di 15

dipendenti, e di non rientrare nelle categorie di soggetti contemplati all'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 187/1991;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, numero 68, l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette grava sui datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti e che, pertanto, l'Operatore Economico non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta Legge, né alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della medesima; ne consegue che non ricorre la causa di esclusione di cui all'articolo 94, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e che non trovano applicazione gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'Allegato II.3 al medesimo Decreto, riferiti agli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici;

PRESO ATTO che, all'esito dell'istruttoria svolta e delle verifiche espletate, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento della fornitura e del servizio in favore dell'Operatore economico, risultando positivamente accertati i presupposti richiesti dalla vigente normativa;

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, che ha modificato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (fatta eccezione per le prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' *articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*):

a) i pagamenti delle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 vengono effettuati al netto della Imposta sul Valore Aggiunto e il relativo versamento deve essere eseguito direttamente in favore dell'Erario;

b) la predetta procedura si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli "Enti Pubblici di Ricerca", e, quindi anche allo "Osservatorio Astrofisico Arcetri dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra gli altri, il Dott. Simone Esposito, con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri";

VISTO il Decreto del Presidente del 21 dicembre 2023, numero 32, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, numero 82, e per i periodi temporali in essa specificati, sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i nuovi Direttori delle "Strutture di Ricerca;

VISTO inoltre, la Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri" al Dott. Simone Esposito;

VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario in corso;

RILEVATE l'esiguità del valore economico della commessa e la semplicità e limitata complessità esecutiva;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare il comma 4 ai sensi del quale "*è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva*";

VISTA la Legge del 13 agosto 2010 numero 136 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

PRESO ATTO delle novità in materia di imposta di bollo introdotte dal "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";

VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, avente a oggetto "***Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"***

VISTA la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2023 numero 22 avente a oggetto "*Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo"*.

CONSIDERATO che i beni oggetto della fornitura, costituiti dai tre computer portatili, dai relativi alimentatori e dalla tastiera, sono beni durevoli da assoggettare a inventariazione, ove ne ricorrano i presupposti secondo le vigenti disposizioni in materia inventariale;

VISTA la disponibilità sugli Ob. Fu. (Funzione Obiettivi) e sui pertinenti Capitoli di Spesa in seguito richiamati in parte dispositiva;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all'affidamento di quanto indicato in oggetto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto richiesto;

DETERMINA

Art. 1: Le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 2: che il Responsabile Unico di Progetto, in base all'Art. 15 del D. Lgs 36/2023 e Allegato I.2 del suddetto decreto è la Dott.ssa Virna Del Torchio, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.

Art. 3: Di approvare il quadro economico dell'affidamento, articolato per set operativo, come di seguito riportato (importi in Euro; costi di trasporto e consegna inclusi nell'offerta; oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00):

Voce	Imponibile	IVA 22%	Totale	Capitolo
SET OPERATIVO 1 – Pratica 179/2026 – CUP C13C23000660005 – Ob. Fu. 1.05.23.03.02 – Responsabile dei fondi: Emanuele Nardini				
a) Fornitura: Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 18-core/48 GB/1 TB (3.013,00), Apple MacBook Neo 13" A18 Pro (602,00), Apple Magic Keyboard (119,00)	3.734,00	821,48	4.555,48	2.02.01.05.001.01
b) Servizio di valutazione tecnica sulla riparabilità di Apple MacBook Pro 14" M3 Pro	50,00	11,00	61,00	1.03.02.99.999.01
Totale Set operativo 1 – importo fermo (a+b)	**3.784,00**	**832,48**	**4.616,48**	
c) Opzione: servizio di riparazione di Apple MacBook Pro 14" M3 Pro (art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023) – importo massimo	800,00	176,00	976,00	1.03.02.99.999.01
Totale Set operativo 1 – incluso opzione (a+b+c)	**4.584,00**	**1.008,48**	**5.592,48**	
SET OPERATIVO 2 – Pratica 208/2026 – Ob. Fu. 1.05.01.15 – Responsabile dei fondi: Maria Teresa Beltran Sorolla				
d) Fornitura: Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 15-core/24 GB/2 TB con alimentatore USB-C 96 W	2.689,00	591,58	3.280,58	2.02.01.05.001.01
Totale Set operativo 2	**2.689,00**	**591,58**	**3.280,58**	
TOTALE PRESTAZIONI FERME (Set 1 + Set 2)	**6.473,00**	**1.424,06**	**7.897,06**	
VALORE COMPLESSIVO (incluso opzione)	**7.273,00**	**1.600,06**	**8.873,06**	

Art. 4: Di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 2 computer portatili Apple MacBook Pro 14 pollici con chip M5 Pro (modello A3426), nelle configurazioni descritte in premessa, completi di alimentatore, di n. 1 computer portatile Apple MacBook Neo 13 pollici con chip A18 Pro (modello A3404), di n. 1 tastiera Apple Magic Keyboard e del servizio di valutazione tecnica sulla riparabilità del notebook Apple MacBook Pro 14" M3 Pro in dotazione, a **SIGMA SERVICE S.R.L.** con sede legale in Civitavecchia (RM), Via delle Azalee n. 3/B, codice fiscale e partita IVA 07785971008, per complessivi **Euro 6.473,00** al netto di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni ferme, oltre all'eventuale opzione di riparazione per un importo massimo di Euro 800,00 al netto di IVA, per un valore complessivo dell'affidamento pari a Euro 7.273,00 al netto di IVA.

Art. 5: Di autorizzare la relativa spesa per le prestazioni ferme, per un importo complessivo pari a Euro 7.897,06 comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, così ripartita:

- Set operativo 1: Euro 4.616,48 a carico della Funzione Obiettivo 1.05.23.03.02, "Codice Unico Progetto" ("CUP") C13C23000660005, di cui Euro 4.555,48 sul Capitolo 2.02.01.05.001.01 (fornitura) ed Euro 61,00 sul Capitolo 1.03.02.99.999.01 (servizio di valutazione tecnica);
- Set operativo 2: Euro 3.280,58 a carico della Funzione Obiettivo 1.05.01.15, Capitolo 2.02.01.05.001.01.

Art. 6: Di assumere i correlativi impegni di spesa per le prestazioni ferme e di destinare la somma massima di Euro 976,00, comprensiva di IVA, a carico della Funzione Obiettivo 1.05.23.03.02, CUP C13C23000660005, Capitolo 1.03.02.99.999.01, all'eventuale esercizio dell'opzione di riparazione, il cui impegno di spesa sarà assunto all'atto dell'esercizio dell'opzione, nei limiti dell'importo del preventivo accettato.

Art. 7: Di stabilire che la decisione in ordine all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, nel limite massimo di Euro 800,00 al netto di IVA, è assunta dalla Stazione Appaltante con apposito provvedimento, su proposta del Responsabile Unico del Progetto formulata all'esito della valutazione del preventivo di riparazione trasmesso dall'affidatario. Il Responsabile Unico del Progetto comunica per iscritto all'affidatario l'esito di tale decisione entro 30 giorni dalla ricezione del preventivo; decorso tale termine senza comunicazione, l'opzione si intende non esercitata. Resta inteso che l'esercizio dell'opzione non altera la natura complessiva del contratto.

Art. 8: Di autorizzare il pagamento a favore dell'affidatario, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante, del corrispettivo previsto per l'affidamento oggetto del presente provvedimento, che ammonta, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, a **Euro 6.473,00** per le prestazioni ferme, oltre all'importo dell'eventuale riparazione effettivamente eseguita, nel limite di Euro 800,00, previa attestazione di regolare esecuzione distinta per ciascun set operativo.

Art. 9: Di rinunciare espressamente a richiedere la costituzione della garanzia definitiva, esonerando pertanto l'Affidatario dall'obbligo di prestare detta garanzia ai fini della stipula del contratto.

Art. 10: Di dare atto che il subappalto non è consentito, non avendo l'Operatore Economico indicato in sede di offerta le parti delle prestazioni da subappaltare.

Art. 11: Di disporre che, a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione, i computer portatili, i relativi alimentatori e la tastiera siano presi in carico nell'inventario dei beni mobili dell'Osservatorio Astrofisico di

Arcetri, ove ne ricorrano i presupposti, con successiva precisazione degli effettivi utilizzatori e della localizzazione dei beni.

Art. 12: Di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nei termini previsti dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 13: Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, sia nei confronti del RUP che del Direttore dell'Osservatorio:

- non ricorre conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di cui al vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Dott. Simone Esposito

Simone Esposito
11.11.2026
17:27:45
GMT+01:00

amministrazione.oaa@inaf.it
inafoaarcetri@pcert.postecert.it

Largo Enrico Fermi, 5
50125 Firenze (Italia)
Tel. +39 055 27521 - Fax +39 055 220039

C.F. 97220210583
P.IVA 06895721006
www.arcetri.inaf.i